

ORDINANZA SINDACALE N. 18 / 2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMBUSTIONE BIOMASSE PER LA STAGIONE TERMICA 2022-2023

IL SINDACO

Premesso che:

- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo-climatiche; è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- il PAIR, Piano Area Integrato Regionale 2020, approvato dalla Regione con delibera dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11 aprile 2017, prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- il PAIR 2020 all'art. 9.1.3.4 pone in capo ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti l'adozione di una serie di misure di traffico e inerenti l'utilizzo degli impianti da riscaldamento e la combustione delle biomasse da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visti:

- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", siglato dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dell'Ambiente il 9/6/2017;
- la Delibera Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 che prolunga fino al 30 aprile le misure strutturali ed emergenziali, aumenta il numero di domeniche ecologiche e modifica il meccanismo per l'adozione delle misure di allarme smog;
- la Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021 ad oggetto "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" di completamento del quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria non ricomprese nella delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 che proroga le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo piano ed inoltre stabilisce che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici (di

cui all'art. 22, comma 1, lettera a delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 , già differite dal punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 2021) non trovino attuazione fino al 31/12/2022, confermando tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;

Richiamate

- la precedente ordinanza n. 14/2022 con cui si demandava a successivo apposito atto le disposizioni in relazione ai divieti sull'uso delle biomasse e alle misure di abbassamento della temperatura negli edifici, a seguito di specifiche indicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna;
- le precedenti ordinanze n. 15/2022 e 17/2022 con cui veniva disposta la limitazione del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento dal 07/11/22 al 07/04/23;

Dato atto che non sono state emanate disposizioni regionali di modifica delle indicazioni previste dal PAIR e dei successivi atti sopra riportati;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale:

Su tutto il territorio comunale:

- a) per tutta la durata del periodo di funzionamento degli impianti termici e, comunque, fino al 30 aprile 2023, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- b) è confermato, su tutto il territorio comunale, il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- c) è confermato l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

ORDINA INOLTRE

L'adozione delle seguenti misure emergenziali, esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e permangono fino al giorno di verifica seguente:

- d) **divieto di uso di biomasse** (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva < 4 stelle;
- e) **divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto** (falò, barbecue, fuochi d'artificio ecc.).

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 - ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

SOSPENDE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza:

- sarà in vigore **dalla data di emanazione fino al giorno 30/04/2023;**
- sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e informative sul sito web dell'Ente e attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Lì, 14/11/2022

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005